

CORSO TEORICO PRATICO PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI

**I documenti della programmazione contabile dell'Ente Locale:
nozioni per una corretta lettura e gestione.**

Pietro Lo Bosco

Ragioniere Capo del Comune di Padova e Vice Presidente Anutel

Nazario Festeggiato

*Dirigente del Settore Programmazione Economica del Comune di Grosseto e
Componente Giunta Anutel*

ANUTEL ETS

ANUTEL ETS è un Ente del Terzo settore da sempre a supporto degli Uffici Tributi e Finanziari degli Enti Locali;

Allo stato attuale conta N **4.396** associati;

1. Anno 2022 n. 28.961 partecipanti con n. 223 giornate formative
2. Anno 2023 N. 39.542 partecipanti con n. 282 giornate formative
3. Anno 2024 N. 36.481 partecipanti con n. 321 giornate formative
4. Anno 2025 N. 14.247 partecipanti con n. 133 giornate formative

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE:

Organizzazione di incontri di studio, convegni e seminari, per l'approfondimento di temi relativi alla disciplina tributaria e finanziaria, personale, anticorruzione e codice dei contratti, con particolare attenzione alle novità e le modifiche introdotte dal legislatore;

Contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei Funzionari e dei Dirigenti degli Enti Locali.

ANUTEL ETS

Anutel - Ente del Terzo Settore, Montepaone (CO).




Programma

- **Gli organi degli enti locali e le loro competenze**
- **L'autonomia finanziaria dei comuni**
- **Il ciclo della programmazione strategica degli enti locali**
- **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP);**
- **Il bilancio di previsione: iter di approvazione.**
- **Il bilancio di previsione ed i suoi allegati;**
- **Il Peg;**
- **Il PIAO**
- **L'assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio**
- **Le variazioni di bilancio;**

Programma

- **Il bilancio di previsione – la gestione delle entrate;**
- **Il bilancio di previsione – la gestione della spesa;**
- **Le principali entrate comunali con particolare riferimento a:**
 - a) **IMU**
 - b) **TARI**
 - c) **CANONE UNICO**
 - d) **Addizionale comunale all'irpef**
 - e) **Imposta di soggiorno;**
- **Il rendiconto della gestione;**
- **La gestione degli emendamenti ai documenti della programmazione: iter amministrativo e gestione contabile.**
- **Piano annuale dei flussi di cassa;**
- **Cenni al bilancio consolidato;**
- **I pareri sugli atti**
- **I controlli della Corte dei Conti e del collegio dei revisori**



Normativa Principale di riferimento

- **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA;**
- **DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.);
- **DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118** (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.) **ed i suoi allegati;**
- **DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149** (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

COSTITUZIONE

Articolo **81** primo comma

«Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.»

Articolo **97** primo comma

«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».

L'articolo **119** Cost. stabilisce che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali è esercitata in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

COSTITUZIONE

La nuova ripartizione delle competenze fra lo Stato e gli altri Enti territoriali (che costituiscono la Repubblica) – introdotta dalla riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - ha sostituito le precedenti regolamentazioni sulla materia;

L'attuale regolamentazione è contenuta nell'art. 119 della Costituzione con il quale è riconosciuta **un'autonomia finanziaria agli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane).**

Le entrate dei Comuni:

L'art. 119 della Costituzione riconosce quindi ai Comuni **autonomia finanziaria**, questa si articola in **autonomia di entrata e di spesa**.

L'autonomia di entrata è il potere di definire le fonti di finanziamento degli Enti locali.

L'autonomia di spesa è il potere di determinare le spese da sostenere, di definire la parte di entrate da destinare alla copertura delle spese, di effettuare materialmente le spese.

Art 119 della Costituzione italiana

Articolo 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno **autonomia finanziaria di entrata e di spesa**, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. **Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri**, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Dispongono di **compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio**.

Art 119 della Costituzione italiana/2

La legge dello Stato istituisce **un fondo perequativo**, senza vincoli di destinazione, per i territori con **minore capacità fiscale per abitante**.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di **finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite**.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, **lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni**.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere **all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento**, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione **sia rispettato l'equilibrio di bilancio**.

E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Funzioni dei Comuni (art. 13 tuel)

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano **la popolazione ed il territorio comunale**, precipuamente nei settori organici dei **servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico**, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Organi di governo (art. 36 TUEL)

Sono organi di governo del comune:

- il consiglio
- la giunta
- il sindaco

Attribuzioni dei consigli/1 (art. 42 del Tuel)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi della competenza della Giunta in materia di ordinamento di ordinamento degli uffici e dei servizi nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio;
 - **programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;**
 - convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

Attribuzioni dei consigli/2

- istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- **istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;**
- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- **contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;**
- **spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;**

Attribuzioni dei consigli/3

- **acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;**
 - **definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.**
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. **Le deliberazioni** in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo **quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.**

Competenze delle giunte (art. 48 tuel)

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Competenze del sindaco/1 (art. 50 tuel)

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

Il sindaco **rappresenta l'ente**, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e **sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti**.

Salvo quanto previsto dall'articolo 107 esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune .

Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.


Competenze del sindaco/2

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.



Gli strumenti della programmazione degli enti locali-1

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il **Documento unico di programmazione (DUP)**, presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL ;
- b) l'eventuale **nota di aggiornamento del DUP**, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo **schema di bilancio di previsione finanziario**, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;


Gli strumenti della programmazione degli enti locali- 2

- d) il **piano esecutivo di gestione** approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;
- f) il **piano degli indicatori di bilancio** presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- g) lo schema di **delibera di assestamento del bilancio**, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- h) le **variazioni di bilancio**;
- i) lo schema di **rendiconto sulla gestione**, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento .

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

Articolo 37 DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi



programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali

programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali

contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a)

La soglia prevista è pari o superiore a € 150.000,00 al netto di IVA

I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione.

I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

N.B. Le soglie europee per gli appalti, aggiornate al 1° gennaio 2024, sono: €5.538.000 per lavori e concessioni, €143.000 per forniture e servizi per le autorità governative centrali, e €221.000 per forniture e servizi per le stazioni sub-centrali.

programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) ovverosia 140.000 euro.

Il bilancio di previsione finanziario

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono **la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.**

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale).

Il processo di bilancio degli enti locali

Entro il 15 settembre

Avvio del processo di bilancio con l'invio ai responsabili dei servizi.

atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto

schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (**cd. bilancio tecnico**) predisposto dal responsabile del servizio finanziario

Il processo di bilancio degli enti locali: contenuto del bilancio tecnico

Bilancio tecnico

a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;

b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;

c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.

Il processo di bilancio degli enti locali: contenuto del bilancio tecnico

Bilancio tecnico


Anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo

Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL

Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi **sono inviati** anche **all'organo esecutivo**, al Segretario comunale e **al Direttore generale** ove previsto.


Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile.

Il processo di bilancio degli enti locali: **situazione di squilibrio**



Con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. **A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio** (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti).

Il processo di bilancio degli enti locali: **situazione di squilibrio in assenza di indirizzi dell'organo esecutivo**



Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai **responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo.**

Il processo di bilancio degli enti locali: **compiti dei responsabili di servizio**

Comunicano:

Compiti dei
responsabili dei
servizi

Entro il 5 ottobre

- a) le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico;
- b) unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi – scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare – dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici).
- c) In caso di squilibri**, individua altresì la spesa di propria competenza che può essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacità di riscossione dell'ente.

Il processo di bilancio degli enti locali: **compiti dei responsabili di servizio**

Comunicano:

Compiti dei
responsabili dei
servizi

Entro il 5 ottobre

d) l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori. **Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi** di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche.

L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.

Il processo di bilancio degli enti locali: **compiti dei responsabili finanziario**

Compiti del responsabile finanziario

Entro il 20 ottobre

- verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio,
- determina il risultato di amministrazione presunto,
- predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati
- trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (**escluso il parere dell'organo di revisione**).
- **se le previsioni non garantiscono il rispetto dell'equilibrio generale** e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente **notizia all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale** ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari.

Il processo di bilancio degli enti locali: **compiti dei responsabili finanziario**

Compiti del responsabile finanziario

Entro il 20 ottobre


- **In assenza di indicazioni** sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario **elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali**, illustrando e motivando le proposte formulate.

Organo esecutivo

Entro il 15
novembre

- **esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale** ove previsto e, in attuazione dell'articolo 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il **15 novembre di ogni anno**.

Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni



In questi enti lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del **segretario comunale** e del **responsabile del servizio finanziario**.



Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni

Entro 15
ottobre

l'organo esecutivo definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione con la collaborazione di:

- 1) responsabile servizio finanziario
- 2) uffici del comune

Entro 20
ottobre

il responsabile del servizio finanziario:

- verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio;
- determina il risultato di amministrazione presunto;
- predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati;
- trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione.

Il processo di bilancio degli Enti locali che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle Unioni di comuni

L'Unione cura i rapporti con gli enti locali aderenti assicurando l'approvazione del bilancio finanziario nei termini di legge.

entro il 30
settembre

il responsabile del servizio finanziario dell'Unione predispone uno schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) sulla base degli indirizzi strategici e operativi ricevuti dall'organo esecutivo dell'ente locale aderente.

Entro 15
ottobre

L'organo esecutivo:

- nei successivi quindici giorni, di concerto con il responsabile del servizio finanziario dell'Unione o chi ne fa le veci determina in via definitiva le previsioni di entrata e di spesa.

Entro il 20 di
ottobre

Il responsabile del servizio finanziario dell'Unione predispone la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati, unitamente alle relative proposte di deliberazione, che trasmette all'organo esecutivo dell'ente locale per la successiva adozione.

Il processo di bilancio degli Enti locali che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle Unioni di comuni

L'Unione cura i rapporti con gli enti locali aderenti assicurando l'approvazione del bilancio finanziario nei termini di legge.

entro il 15
ottobre

l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati

tempestiva
mente

Il responsabile del servizio finanziario dell'Unione o chi ne fa le veci trasmette tempestivamente le predette deliberazioni all'organo di revisione per l'ottenimento dei relativi pareri, unitamente ai relativi allegati.

Il processo di bilancio degli enti locali (**vale per tutti gli enti**)

Entro il 15 novembre

l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati (art. 174 del TUEL)

Trasmissione immediata

il responsabile del servizio finanziario:

- trasmette **immediatamente** il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo **all'organo di revisione** per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Entro i successivi 15 giorni

- L'organo di revisione rende il proprio parere **non oltre i 15 giorni successivi**, salvo diversa disposizione regolamentare

Il processo di bilancio degli enti locali

Trasmissione
tempestiva

il **Segretario comunale**, salvo diversa disposizione regolamentare, provvede tempestivamente alla trasmissione al **Consiglio** della relazione dell'Organo di revisione, che riporta il **parere sullo schema del bilancio di previsione**.

competenza
del Consiglio

a) il primo momento, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell'Organo di revisione

b) il secondo momento, dedicato all'approvazione del bilancio

Il processo di bilancio degli enti locali: esame dello schema e della relazione

Organo
esecutivo

può **presentare emendamenti** allo schema di bilancio, **anche** sulla base delle indicazioni presenti nella Relazione che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

In ogni caso, a seguito di **variazioni del quadro normativo**, nel corso del procedimento di approvazione dello schema di bilancio e della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione **deve** presentare l'emendamento.

Consiglieri
comunali

possono **presentare emendamenti** allo schema di bilancio, **anche** sulla base delle indicazioni presenti nella Relazione che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio

Tempi
presentazione
emendamenti

Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità

In assenza di disciplina gli emendamenti allo schema di bilancio devono essere presentati **entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio.**

Il processo di bilancio degli enti locali : emendamenti - pareri

Le proposte di emendamento devono riportare:

- il parere del dirigente competente per materia;
- il parere del responsabile del servizio finanziarie;
- il parere dell'Organo di revisione.

(fac-simile per la gestione degli emendamenti)

DUP e Bilancio di Previsione 2025 – 2027 – presentazione emendamenti (ALLEGATO AL VERBALE N. 178 DEL 13/12/2024) (nn. 118 e 119 dell'odg generale 2024)											DATI USO UFFICIO	DATI USO UFFICIO
N.	Nr. Prot.	Data Prot.	Proponenti	Firme autografe / digitali	Documento da emendare	Ammesso/ Non Ammesso	Annotazioni	Settore di Riferimento	Firma	Parere Collegio dei Revisori	Esito	Note
1	645717	6/12/24	indicare nome del consigliere/amministratore	nome	DUP	AMMESSO		Programmazione controllo e statistica		favorevole		
8	654960	11/12/24	consiglieri	nome	DUP	AMMESSO	vedi n. 45	Lavori Pubblici Verde Pubblico Mobilità Gabinetto del Sindaco		favorevole		
45	655176	11/12/24	consiglieri	nomi firmatari	DUP	AMMESSO	A condizione che venga respinto il N. 8	Lavori Pubblici		favorevole		
50	655281	11/12/24	consiglieri nomi	firmatari	DUP	NON AMMESSO	In quanto non individua le risorse necessarie per il finanziamento del Fondo	Programmazione controllo e statistica Risorse Finanziarie		non favorevole		
51	655283	11/12/24	consiglieri nomi	firmatari	BILANCIO	AMMESSO		Risorse finanziarie		favorevole		
55	655293	11/12/24	consiglieri nomi	firmatari	DUP	NON AMMESSO	In quanto il Codice della Strada non lo consente	Mobilità Polizia Locale		non favorevole		
62	655487	11/12/24	consiglieri nomi	firmatari	DUP	NON AMMESSO	Formulazione non chiara	Programmazione controllo e statistica Risorse Finanziarie		non favorevole		
66	655599	11/12/24	consiglieri nomi	firmatari	DUP	AMMESSO	a condizione che vengano respinti i NN. 27 e 58	Servizi sociali Polizia locale Servizi scolastici		favorevole		

DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – esame emendamenti
Pareri

NOTA BENE: i singoli dirigenti esprimono il parere di regolarità tecnico-amministrativa;
Il Segretario Generale esprime il parere di legittimità;
Il Ragioniere Capo esprime il parere di regolarità contabile

~

Dott. – Presidente

Dott.ssa M – Revisore

Dott. - Revisore

Il Capo Settore Programmazione Controllo e Statistica

Il Ragioniere Capo

Il Segretario Generale

ALLEGATO AL VERBALE N. xxx DEL xxxxxxx



Il processo di bilancio degli enti locali

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio

- Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con **decreto ministeriale** ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da **motivazioni di natura generale**, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.
- Pertanto, per gli enti **locali non interessati** alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione....., e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la **conclusione entro il 31 dicembre**.
- Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali **valutano l'effettiva necessità** di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.

Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio: riprogrammazione delle fasi di processo.

entro 85 giorni
prima del termine
previsto per
l'approvazione del
bilancio di
previsione

i responsabili degli uffici propongono al responsabile
del servizio finanziario le modifiche alle previsioni
del bilancio tecnico

entro 60 giorni
prima del termine
previsto per
l'approvazione del
bilancio di
previsione

il responsabile del servizio finanziario predispone lo
schema di bilancio completo degli allegati e lo
trasmette all'organo esecutivo

entro 45 giorni prima
del termine previsto
per l'approvazione
del bilancio di
previsione.

l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio
di previsione e lo presenta all'organo consiliare
unitamente agli allegati

Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio: riprogrammazione delle fasi di processo.

Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, **l'organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato.**

Procedura per l'approvazione del Bilancio di Previsione

Entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema della delibera del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, ed altri allegati.

Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Il quadro generale riassuntivo reca l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicate:

per **le entrate** gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate finali (costituito dalla somma dei primi 5 titoli), **il totale delle entrate (costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate)** e il totale complessivo delle entrate (il totale complessivo delle entrate di cassa è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate di competenza è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione);

per le spese gli importi di ciascun titolo di spesa, **il totale delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese)**, il totale delle spese (costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese e il totale complessivo delle spese (il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese, mentre il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma del totale di spesa con l'eventuale disavanzo di amministrazione riportato in bilancio per la copertura).

Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2

Il quadro generale riassuntivo del bilancio fornisce una visione sintetica e globale dell'intera gestione dell'ente, relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'esercizio.

Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00	-			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Totale entrate finali.....	0,00	0,00	Totale spese finali.....	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
Totale titoli	0,00	0,00	Totale titoli	0,00	0,00

Articolo 162 Principi del bilancio (TUEL)

- Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario (riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi)
- Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge
- L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno
- Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
- Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

Articolo 162 Principi del bilancio (TUEL) 2

- Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
- Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilita' finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrita'.
- Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 164

(((Caratteristiche del bilancio)))

-
- ((1. L'unita' di voto del bilancio per l'entrata e' la tipologia e per la spesa e' il programma, articolato in titoli.
- 2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:
 - a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
 - b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.))((83))

Struttura del bilancio / Parte entrata

Parte entrata			
	Definizione	organo competente	Documento di programmazione
Titolo	<i>definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate (es. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)</i>	<i>Unità di voto (competente di norma il Consiglio Comunale salvo eccezioni)</i>	<i>Bilancio di previsione/DUP</i>
Tipologia	<i>definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. (Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati; Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi;</i>		
categorie	<i>Categorie, in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza; nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente (Le categorie sono rappresentate nel PEG e nel rendiconto a consuntivo) Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,....Es; Imposta municipale propria, Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine ecc</i>	<i>Giunta Comunale</i>	<i>PEG piano esecutivo di Gestione</i>
capitoli	<i>Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria, Imposta municipale propria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo</i>	<i>dirigenti/ dirigente finanziario</i>	
eventualmente articoli	<i>Ulteriore dettaglio</i>		

Parte spesa			
	Definizione	organo competente	Documento di programmazione
missioni	rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate	Unità di voto (competente di norma il Consiglio Comunale salvo eccezioni)	Bilancio di previsione/DUP
programmi	rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte		
macroaggregati di spesa	I macroaggregati sono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati nel PEG e nel rendiconto a consuntivo.	Giunta Comunale	PEG piano esecutivo di Gestione
capitoli	□ Capitoli e articoli sono ripartizioni dei macroaggregati ai fini della gestione. È a questo livello che avviene il raccordo con il quarto livello di articolazione del PDC	dirigenti/ dirigente finanziario	
articoli			

Articolo 166

Fondo di riserva

((1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore **allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.**))((83))

2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita', nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. **La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter** e' riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

((2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un **fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2** per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.))((83))

Articolo 166 TUEL

Fondo di riserva



Argomenti vari

Art. 167 ((Fondo crediti di dubbia esigibilit  e altri fondi per spese potenziali).))

Articolo 168 Servizi per conto di terzi ((e le partite di giro

Articolo 172 ((Altri allegati al bilancio di previsione).))

Articolo 176 Prelevamenti dal fondo di riserva ((e dai fondi spese potenziali))

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali (art 167)

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato **l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.))

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /2

Estratto principio contabile 4/2:

“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli **ultimi cinque esercizi precedenti** (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione **possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi**.

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che **confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata**.

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /3

Estratto principio contabile 4/2:

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è **verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità** complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di **assestamento**;
- b) **nell'avanzo**, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /4

Attenzio
ne!

Estratto principio contabile 4/2:

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /5

Estratto principio contabile 4/2:

Considerazione!

se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, ***gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione*** per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, ***non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità.***

Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /6

«fondo perdite societarie enti locali»

è un accantonamento obbligatorio nel bilancio dell'ente locale per coprire le perdite delle sue società partecipate, evitando che queste pregiudichino la stabilità finanziaria dell'ente stesso.

La previsione normativa la riscontriamo al comma 551 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e dall'art. 21 del TUSP (Testo Unico sulle Società Partecipate).

«1. Nel caso in cui **società partecipate** dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **(elenco istat ed i comuni rientrano)** presentino un **risultato di esercizio negativo**, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito **fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.....**

L'importo accantonato **è reso disponibile** in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante **ripiani la perdita di esercizio** o **dismetta la partecipazione** o il soggetto partecipato **sia posto in liquidazione**. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /7

«accantonamento a fondo rischi a contenzioso»

h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione ***l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza***, stanziando nell'esercizio le relative spese che, ***a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione*** che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

“coefficiente o grado di rischio” (sulla base standard internazionali IAS, OIC, IPSAS)

Certo (100%): Se c'è una sentenza esecutiva di condanna, si accantona l'intero importo.

Probabile (>= 51%): Si accantona un importo pari ad almeno il 51% del valore della causa.

Possibile (10-49%): Si accantona una percentuale compresa tra il 10% e il 49% del valore della causa.

Remoto (<10%): Non si effettua accantonamento.

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /8

L'elemento fondamentale da considerare ai fini della sua corretta quantificazione, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, è il c.d. **"coefficiente o grado di rischio"**, che esprime la probabilità che il fatto (esito negativo del giudizio) si verifichi. Tale indicatore, che secondo gli standard internazionali **IAS, OIC, IPSAS** può assumere le gradazioni di **probabile, possibile e remoto**, è stato considerato rilevante ai fini della presente deliberazione quando assume il valore di **"passività probabile", con indice di rischio superiore al 50 per cento.** In presenza di contenziosi per i quali l'ente abbia espresso un giudizio di soccombenza "probabile" (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario), è da ritenersi necessario un accantonamento nel risultato di amministrazione almeno pari all'importo delle somme che l'ente ritiene di essere chiamato a corrispondere, in caso di condanna. **(Corte dei Conti TOSCANA Deliberazione n. 189/2023/PRSE)**

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /9

Per il Fondo rischi, "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare **dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso**. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, **che deve essere verificata dall'Organo di revisione**" (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/2017/INPR contenente "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266");

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /10

Aumenti contrattuali non ancora definiti:

Normativa di riferimento:

Articolo 1, commi da 128 a 131 Legge di bilancio 2025

Le risorse per gli aumenti contrattuali consentono di riconoscere al personale del settore statale incrementi retributivi **dell'1,8%** per l'anno 2025, del **3,6%** per l'anno 2026 e un incremento complessivo del **5,4%** a regime a decorrere dall'anno 2027 comprensivo dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (indennità di vacanza contrattuale) e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico da erogare a regime da luglio 2025.

Fondo per indennità di fine mandato del sindaco:

«le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del»

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /11

Fondo garanzia debiti commerciali

Normativa di riferimento:

Articolo 1, commi da 859-862 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di mancato pagamento del debito commerciale relativo all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, **con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione,

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /12

Fondo garanzia debiti commerciali

Normativa di riferimento:

Articolo 1, commi da 859-862 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e **non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione**. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /13

Fondo garanzia debiti commerciali

Con delibera n. 20 del 15 ottobre 2025 la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Il secondo periodo del co. 863 dell'art. 1 della l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall'articolo 38-bis della l. n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1».

Pertanto se nell'anno si rispettano le condizioni previste sui tempi di pagamento l'accantonamento è liberato in sede di rendiconto relativamente allo stesso anno.

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /14

Fondo spese componenti perequative TARI

la deliberazione Arera n. 386/2023 ha proceduto ad individuare delle componenti perequative (art. 2, Allegato A)

UR1 – Rifiuti pesati accidentalmente

Costo annuale: 0,10 € per utente (domestico e non domestico) che copre i costi per lo smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati e raccolti da fiumi, laghi o dal mare su tutto il territorio nazionale.

UR2 – Calamità naturali ed eventi straordinari

Costo annuale: 1,50 € per utente (domestico e non domestico) che copre i costi per lo smaltimento dei rifiuti a seguito di calamità naturali (es. alluvioni, frane) o altri eventi straordinari.

UR3 – Bonus sociale

Costo annuale: 6,00 € per utente (domestico e non domestico) che copre un bonus sociale per le famiglie a basso reddito (ISEE fino a 9.530 euro), permettendo loro una riduzione del 25% della tariffa dei rifiuti. Il bonus sarà concesso a partire dal 2026.

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /15

Fondo «indennità fine mandato del Sindaco»

Estratto principio contabile allegato 4/2:

le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, **l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile;**

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali /16

Altri fondi possono essere stanziati che si ritiene possano impattare sul bilancio.

Come ente abbiamo previsto specifici fondi ad esempio:

- bonifiche;
- caro materiali;
- Ecc.

Articolo 186

Risultato contabile di amministrazione

1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. ((Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.)) ((83))

((1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e' determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.)) ((83))

Articolo 187

Risultato contabile di amministrazione

Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La quota libera dell'avanzo di amministrazione:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;**
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;**
- c) per il finanziamento di spese di investimento;**

Articolo 187 parte seconda

Risultato contabile di amministrazione

- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;**
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. ((Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi))**

varie

Art. 189 Residui attivi: 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.....

Articolo 190 Residui passivi: 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Articolo 195 Utilizzo di entrate vincolate: Gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 **(vedi proposte di deliberazione)**

L'utilizzo di ((entrate vincolate)) presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria

Articolo 199

Fonti di finanziamento

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

b) ((avanzo di parte corrente del)) bilancio, ((costituito)) da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti:((83))

c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;

e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;

f) mutui passivi;

g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Articolo 202

Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

Articolo 206

Delegazione di pagamento

Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione.

Articolo 207

Fideiussione

1. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui fanno parte

Articolo 202

Ricorso all'indebitamento

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria Comune

- Il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della normativa quadro vigente.
- I principali tributi comunali sono i seguenti:
- **Addizionale comunale all'IRPEF;**
 - **Imposta municipale propria (IMU)**
 - **TARI - Tassa sui rifiuti**
- **Imposta di soggiorno;**
- **Imposta di sbarco;**
- **Imposta sulla pubblicità ora confluito nel canone unico;**
- **Tassa sull'occupazione suolo pubblico;**
- **Ecc.**

Addizionale comunale all'Irpef

- L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. E' facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

Disciplina entrate tributarie dei Comuni

I comuni possono istituire un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.

A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni **la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali**: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

Esempio pratico

- Comune

• Num. Delibera	Data delibera	Data pubblicazione	Note
-----------------	---------------	--------------------	------

• Aliquota	Fascia di applicazione		
------------	------------------------	--	--

• 0	Esenzione per redditi fino a euro 15.000.00		
-----	---	--	--

• 0,7	Aliquota unica		
-------	----------------	--	--

Aliquota proporzionale

caso	imponibile fiscale	aliquota	importo addizionale comunale
1° caso contribuente con reddito pari a:	€ 55.000,00	0,70%	€ 385,00
2° caso contribuente con reddito pari a:	€ 14.999,00	0	0
3° caso contribuente con reddito pari a:	€ 15.010,00	0,70%	€ 105,07

Esempio di calcolo applicando il metodo progressivo con scaglioni di reddito

Reddito imponibile € 55,000,00

REDDITO IMPONIBILE 55.000,00 complessivi			
scaglione	Importo imponibile	aliquota	Importo dovuto
fino a euro 28.000	28.000,00	0,5	140,00
da 28.001 fino a euro 50.000	22.000,00	0,6	132,00
oltre a euro 50.000	5.000,00	0,7	35,00
totale	55.000,00	totale	307,00

Altri tributi comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), sono di competenza dei comuni i seguenti tributi:

- Imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- **imposta di scopo;**
- **imposta di soggiorno;**
- contributo di sbarco.

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

- Il Titolo 2° vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti del settore pubblico allargato e, in genere, da economie terze. Esse sono finalizzate alla gestione corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente.

Titolo 3 - Entrate Extratributarie

Il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extra-tributaria, per la maggior parte costituite da proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici;

Le Entrate extra-tributarie (Titolo 3^a) costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Titolo 3 - Entrate Extratributarie/2

- Proventi da vendita di beni;
- Proventi da servizi;
- Proventi dalla gestione dei beni;
- Proventi da sanzioni circolazione stradale;
- Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio-lungo termine;
- Altri interessi attivi;
- Entrate derivanti da distribuzione di dividendi;
- Rimborsi e altre entrate correnti

Titolo 3 - Entrate Extratributarie/3

Il canone unico patrimoniale (Cup) si applica a:

occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Sono comprese, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato (l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.);

diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Padova, su beni privati nel caso siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati come definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 06/04/2001 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e dal Piano per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. nr. 73 del 16/12/2013 e ss.mm.ii.

Per le occupazioni mercatali temporanee, il canone comprende anche la tariffa per il servizio di asporto rifiuti (Tari).

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Il "Titolo 4" è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese d'investimento.

Il Titolo 4^a rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle entrate che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5^a e 6^a, al finanziamento delle spese d'investimento ed all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.

Anche per le entrate del Titolo 4 il legislatore ha presentato un'articolazione per tipologie, così come riportate di seguito:

TITOLO 4 -

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie

Il "Titolo 5" propone le entrate da riduzione di attività finanziarie, relative alle alienazioni di attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l'ente;

Il Titolo 5 accoglie le entrate relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che ad operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.

Titolo 6 - Accensione prestiti

- Il "Titolo 6" comprende entrate ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e lungo termine;
- La politica degli investimenti non può essere finanziata esclusivamente da contributi pubblici e privati (iscritti nel Titolo 4 delle entrate); quantunque l'intera attività di acquisizione delle fonti sia stata posta in essere cercando di minimizzare la spesa futura, in molti casi è risultato indispensabile il ricorso all'indebitamento.
- Le entrate del Titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro
- utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

Capacità di indebitamento

- Agli enti locali è concessa la facoltà di assumere nuove forme di finanziamento solo se sussistono particolari condizioni previste dalla legge: l'articolo 204 del TUEL sancisce, infatti, che “... **l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato** solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate **e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento** , **a decorrere dall'anno 2015**, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”.
- Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), **è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi**. Tra questi la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente.

Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere

- Il “Titolo 7” accoglie le entrate relative a finanziamenti a breve termine erogate in c/anticipazione dall’istituto tesoriere;

Le anticipazioni di tesoreria non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

- Il “Titolo 9” accoglie le entrate per conto di terzi e partite di giro.

Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi **in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.**

Le funzioni fondamentali dei Comuni

Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale».

MISSIONE		1	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
101	Programma	1	Organi istituzionali
102	Programma	2	Segreteria generale
103	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
104	Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
105	Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
106	Programma	6	Ufficio tecnico
107	Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
108	Programma	8	Statistica e sistemi informativi
109	Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
110	Programma	10	Risorse umane
111	Programma	11	Altri servizi generali
112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

MISSIONE		2	Giustizia
201	Programma	1	Uffici giudiziari
202	Programma	2	Casa circondariale e altri servizi
203	Programma	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
MISSIONE		3	Ordine pubblico e sicurezza
301	Programma	1	Polizia locale e amministrativa
302	Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
303	Programma	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

MISSIONE		4	Istruzione e diritto allo studio
401	Programma	1	Istruzione prescolastica
402	Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
403	Programma	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
404	Programma	4	Istruzione universitaria
405	Programma	5	Istruzione tecnica superiore
406	Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
407	Programma	7	Diritto allo studio
408	Programma	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

MISSIONE		5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
501	Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
502	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
503	Programma	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)
MISSIONE		6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
601	Programma	1	Sport e tempo libero
602	Programma	2	Giovani
603	Programma	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

MISSIONE		7	Turismo
701	Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
702	Programma	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
MISSIONE		8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
801	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
802	Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
803	Programma	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

MISSIONE		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
901	Programma	1	Difesa del suolo
902	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
903	Programma	3	Rifiuti
904	Programma	4	Servizio idrico integrato
905	Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
906	Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
907	Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
908	Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
909	Programma	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

MISSIONE		10	Trasporti e diritto alla mobilità
1001	Programma	1	Trasporto ferroviario
1002	Programma	2	Trasporto pubblico locale
1003	Programma	3	Trasporto per vie d'acqua
1004	Programma	4	Altre modalità di trasporto
1005	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
1006	Programma	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
MISSIONE		11	Soccorso civile
1101	Programma	1	Sistema di protezione civile
1102	Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali
1103	Programma	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1202	Programma	2	Interventi per la disabilità
1203	Programma	3	Interventi per gli anziani
1204	Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
1205	Programma	5	Interventi per le famiglie
1206	Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
1207	Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1208	Programma	8	Cooperazione e associazionismo
1209	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

MISSIONE		13	Tutela della salute
1301	Programma	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
1302	Programma	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
1303	Programma	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
1304	Programma	4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
1305	Programma	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
1306	Programma	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
1307	Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
1308	Programma	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

MISSIONE		14	Sviluppo economico e competitività
1401	Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
1402	Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
1403	Programma	3	Ricerca e innovazione
1404	Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
1405	Programma	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
MISSIONE		15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1501	Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
1502	Programma	2	Formazione professionale
1503	Programma	3	Sostegno all'occupazione
1504	Programma	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

MISSIONE		16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601	Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
1602	Programma	2	Caccia e pesca
1603	Programma	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
MISSIONE		17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1701	Programma	1	Fonti energetiche
1702	Programma	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

MISSIONE		18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
1801	Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
1802	Programma	2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)
MISSIONE		19	Relazioni internazionali
1901	Programma	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
1902	Programma	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti
2001	Programma	1	Fondo di riserva
2002	Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità i
2003	Programma	3	Altri fondi
MISSIONE		50	Debito pubblico
5001	Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
5002	Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
MISSIONE		60	Anticipazioni finanziarie
6001	Programma	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria i
MISSIONE		99	Servizi per conto terzi
9901	Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro i
9902	Programma	2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale i

CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Il prospetto sotto descritto riguarda la Classificazione della spesa distinta per Titoli e Macroaggregati con indicazione delle relative descrizioni nonché dei rispettivi codici di riferimento, coerenti con le classificazioni del Piano dei conti finanziario.

Classificazione economica della spesa: Titoli e Macroaggregati

TITOLI MACROAGGREGATI

TITOLO 1 Spese correnti

1.1 Redditi da lavoro dipendente

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente

1.3 Acquisto di beni e servizi

1.4 Trasferimenti correnti

1.5 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

1.6 Fondi perequativi (solo per le Regioni)

1.7 Interessi passivi

1.8 Altre spese per redditi da capitale

1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate

1.10 Altre spese correnti

TITOLO 2 Spese in conto capitale

2.1 Tributi in conto capitale a carico dell'ente

2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2.3 Contributi agli investimenti

2.4 Altri trasferimenti in conto capitale

2.5 Altre spese in conto capitale

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie

3.1 Acquisizioni di attività finanziarie

3.2 Concessione crediti di breve termine

3.3 Concessione crediti di medio-lungo termine

3.4 Altre spese per incremento di attività finanziarie

TITOLO 4 Rimborso Prestiti

4.1 Rimborso di titoli obbligazionari

4.2 Rimborso prestiti a breve termine

4.3 i Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

4.4 i Rimborso di altre forme di indebitamento

4.5 Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni)

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

7.1 Uscite per partite di giro

7.2 Uscite per conto terzi

Piano annuale dei flussi di cassa

L'art.6, commi 1 e 2, del D.L. 19 ottobre 2024 n.155 convertito nella Legge 9 dicembre 2024 n.189 testualmente recita:

“1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la **riduzione dei tempi di pagamento**, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato.

2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1 .”

Piano annuale dei flussi di cassa/2

Il 13 gennaio 2025 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato nel proprio sito web istituzionale, nella sezione Ragioneria Generale dello Stato - Arconet, il modello previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 19 ottobre 2024 n.155.

Il modello contiene le indicazioni operative di seguito sinteticamente esposte:

- entro il 28 febbraio deve essere adottato il piano annuale dei flussi di cassa sulla base del modello ministeriale;
- le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (consultabili dal sito internet www.SIOPE.it), e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo);
- il Piano annuale dei flussi di cassa è adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione;
- a seguito dell'adozione, il Piano annuale dei flussi di cassa è trasmesso all'Organo di Revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024;
- al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta dell'attuazione del Piano;
- il Piano dei flussi di cassa è aggiornato con atto del responsabile finanziario tenuto conto delle variazioni di bilancio nel frattempo adottate e degli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi al fine di garantire l'efficacia della programmazione dei flussi di cassa nel corso dell'esercizio;
- la classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente articolata, seguendo la codifica SIOPE;

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	48.803,56	182.856,47	85.818,31	321.542,81	129.356,67	484.671,71	166.104,64	622.358,47
	Dritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	561,64	2.760,33	1.307,17	10.145,87	6.945,75	66.004,06	18.367,84	174.183,15
	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	2.517,36	16.715,59	11.487,36	76.277,55	11.877,36	78.867,20	11.897,36	79.000,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	337.325,56	414.992,24	10.826.506,12	13.319.227,88	10.826.506,12	13.319.227,88	16.311.425,82	20.056.936,42
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.980.872,39	19.751.742,21	79.856.589,03	98.573.300,22	106.828.576,82	131.057.657,07	162.193.865,39	201.515.286,19
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	1.928.186,50	0,00	3.856.373,00	0,00	5.784.559,50	0,00	7.712.746,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.224.219,90	7.650.691,79	10.859.799,75	13.394.280,98	17.077.206,76	21.036.794,15	19.197.031,68	23.760.314,20
	Trasferimenti correnti da altri	8.207.144,00	9.925.824,01	17.072.689,22	24.782.446,68	23.379.612,38	36.465.011,11	33.507.980,13	50.893.039,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.431.363,90	19.504.702,30	27.932.488,97	42.033.100,66	40.456.819,14	63.286.364,76	52.705.011,81	82.366.099,20
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.857.839,38	8.700.131,28	17.865.613,83	23.210.443,95	26.485.207,61	34.047.932,65	34.117.508,14	43.458.670,52
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.880.998,90	9.731.528,29	12.705.599,90	20.196.728,62	19.636.889,83	31.472.338,00	26.285.834,89	43.264.602,08
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	46.287,03	38.418,22	62.272,01	47.306,13	133.704,35	112.674,74	269.753,67	237.912,16
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da reddito da capitale	0,00	0,00	5.765.772,00	5.069.504,19	5.765.772,00	5.069.504,19	5.914.190,67	5.200.000,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.380.181,21	1.510.571,98	2.447.437,47	2.821.019,89	3.527.505,25	4.885.981,93	5.760.172,74	7.491.527,64
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	14.157.306,52	19.980.649,77	38.846.695,21	51.345.002,78	55.549.079,04	75.588.431,51	72.347.460,11	99.652.712,40
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.620.639,18	90.051.151,80	6.153.404,20	140.644.910,48	8.363.518,81	196.092.353,86	19.074.130,40	286.790.622,01
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	250,00	3.296,00	13.833,33	7.416,00	30.750,00	263.172,08	547.243,92



Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)									
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/1)			
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025		
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	821.064,32	675.432,73	1.091.909,57	1.110.591,86	1.802.626,16	12.887.871,70	2.464.782,53	13.389,50		
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.593.586,32	3.874.574,03	5.998.671,12	7.897.080,77	7.850.851,55	11.822.181,42	9.510.639,80	15.648,82		
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.035.289,82	94.601.408,56	13.247.280,89	149.666.416,44	18.024.412,52	220.833.156,98	31.312.724,81	316.376,20		
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	697.706,42	1.557.340,90	1.114.470,55	2.380.652,41	1.316.095,28	3.580.435,61	1.976.381,71	4.791,13		
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	697.706,42	1.557.340,90	1.114.470,55	2.380.652,41	1.316.095,28	3.580.435,61	1.976.381,71	4.791,13		
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	20.000,00		
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	20.000,00		
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	9.619.291,35	80.933.685,88	20.474.341,93	162.404.951,58	32.460.224,87	335.784.469,76	46.938.283,48	519.171,26		
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	659.235,85	1.415.873,41	1.209.480,07	2.427.474,48	1.717.552,10	3.382.913,60	2.346.486,63	4.848,41		
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.278.527,20	82.349.559,29	21.683.822,00	164.832.426,06	34.177.776,97	339.167.383,36	49.284.770,11	524.019,67		
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	62.601.066,25	242.745.403,03	182.681.346,65	518.830.898,57	256.352.759,77	848.513.429,29	369.820.213,94	1.248.721,10		
	di cui riscossioni con vincolo di Cassa		5.582.826,86		11.529.480,12		17.112.306,98		22.695,13		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	297.206.506,41	522.823.968,94	417.286.786,81	798.909.464,48	490.958.199,93	1.128.591.995,20	604.425.654,10	1.528.799,66		
	di cui con vincolo di Cassa		73.548.408,42		79.495.061,68		85.077.888,54		90.660,71		

I CONTROLLI ESTERNI

I CONTROLLI SONO AFFIDATI

- AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- ALLA CORTE DEI CONTI

Art. 234 tuel

Organo di revisione economico-finanziario.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni ((, salvo quanto previsto dal comma 3-bis,)) e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
((3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione)).
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Articolo 239 Tuel Funzioni dell'organo di revisione 1

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio ((escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno

che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.));

Articolo 239 Tuel Funzioni dell'organo di revisione 2

- 3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.

Articolo 239 Tuel Funzioni dell'organo di revisione 3

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare ((di approvazione)) del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione ((dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e)) contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

((d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;))

Articolo 239 Tuel Funzioni dell'organo di 4

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

Articolo 239 Tuel Funzioni dell'organo di revisione 5

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

Articolo 239 Tuel Funzioni dell'organo di revisione 6

3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilita' uno o piu' soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.